

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA



SETTORE TECNICO

UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SUAP

Tel. 0771 607825 Fax 0771608856 - 0771607838

e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it

Prot.n. 11223 Li 28 OTT. 2014

ORDINANZA nr. 73

OGGETTO: *Modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da attività agricole.*

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 179 D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: *prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, (per esempio il recupero di energia), smaltimento* e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra, qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 184 comma 3 lettera a) D.Lgs 152/2006 definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- l'art. 185 D.Lgs 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana;

Considerato che:

- il Regolamento Regionale 7/2005 della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi, ma all'art. 92 prevede "Condizioni per l'uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;
- la stessa Regione Lazio con nota prot. 23059 del 18/6/2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio -Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti,avente ad oggetto "*Convenzione Regione Lazio e Corpo Forestale dello Stato- Attività di Controllo del*

territorio finalizzato, nel periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali" ha concluso che nel contrasto tra normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, nelle more dell'adeguamento della Legislazione Regionale o dell'emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006;

Considerato inoltre che:

- il territorio della Provincia di Latina ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali olivi, viti, nocciolo, kiwi, ect.;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- lo stesso Regolamento Forestale Regionale n.7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale, pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;
- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 inserisce all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma «6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) »;
- l'art.256 bis comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo (combustione illecita di rifiuti) non si applicano per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale;

Viste le continue richieste sia delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli che dei singoli coltivatori diretti, per far fronte all'emergenza di smaltimento di tali rifiuti;

Preso atto che:

il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio deliberato nel 2012 non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione al

recupero del materiale de quo riferendosi unicamente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbani, pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata;

Si fa altresì presente che:

lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle scorie nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

Vista la Legge Regionale 29/10/2002 n.39 e il Regolamento regionale n.7 del 18/04/2005 in materia di prevenzione degli incendi boschivi;

Visti gli artt.423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;

ORDINA

che nel territorio di questo Comune è consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale agricolo, o anche derivato da verde pubblico e privato, **dal primo ottobre al 14 giugno di ciascun anno solare** con le seguenti modalità e condizioni:

1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo;

2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno (mt.1xmt.1xmt.1=mc 1). Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

- a. Dal sorgere del sole e fino alle ore 11,00;
- b. Dalle ore 17,00 e fino al tramonto;

5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti) e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

6) resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Lazio e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre di ciascun anno solare;

7) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

8) il Comune, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali, inoltre il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;

9) è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

10) è consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità;

11) Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate:

- **Penalmente**, qualora si generi un incendio (artt.423,423bis e 429 C.P.)
- **Amministrativamente**:
 - Con la sanzione da € 50,00 a € 500,00 (art. 7bis D.L.vo 267/2000).

12) È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

5

A norma della Legge n.241/90,si avverte che avverso la presente ordinanza,chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/71 al TAR Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n.1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- rimanga pubblicata nella sezione "atti" del sito Internet del Comune di Santi Cosma e Damiano;
- sia trasmessa in copia a:
 - Prefetto di Latina;
 - Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina;
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina;
 - Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
 - Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Santi Cosma e Damiano;
 - Alla Questura di Latina;
 - Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Spigno Saturnia;
 - Alla Polizia provinciale di Latina;
 - Alla Polizia Locale del Comune di Santi Cosma e Damiano.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Di Siena